

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2024 DEL 15 FEBBRAIO 2024

### DICHIARAZIONI DEI REDDITI TARDIVE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2024

Entro il prossimo 28 febbraio 2024, i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che non avessero ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022, potranno avvalersi del termine di 90 giorni per l'invio "tardivo".

La "dichiarazione tardiva", ossia quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (30 novembre 2023 per i redditi 2022) viene sanzionata ma evita di ricadere nelle conseguente previste in caso di "dichiarazione omessa".

Le dichiarazioni in scadenza lo scorso 30 novembre 2023 e presentate a decorrere dal 29 febbraio 2024 saranno considerate "omesse".

### AL VIA LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024

Il 1° febbraio si è aperta la stagione per l'invio della **dichiarazione Iva annuale 2024**, relativa al periodo d'imposta 2023.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali, nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024**.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Dopo [l'approvazione e pubblicazione dei modelli](#) Iva e Iva Base 2024 e delle relative istruzioni, avvenuta con Provvedimento del 15 gennaio, e delle [specifiche tecniche](#), approvate con successivo Provvedimento del 26 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche i software per la [compilazione](#) ed il [controllo](#).

Il primo consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2024 e della dichiarazione modello Iva Base 2024 da presentare in via autonoma. Tramite una serie di domande il software determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Il secondo, invece, permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

### RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS 35% PER FORFETARI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

**I contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione "ordinaria" alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2024.**

Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L'adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L'accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.

Nell'effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l'età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d'imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d'imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all'agevolazione contributiva.

### RIFORMA DELL'IRPEF 2024: LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE

Con la [circolare n. 2/E](#) del 6 febbraio 2024, l'Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.

In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il D.lgs. ha previsto, tra l'altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d'imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l'abrogazione della normativa relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace).

#### Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

La circolare illustra, limitatamente al periodo d'imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall'articolo 1, comma 1, del decreto in argomento, come di seguito riportati:

1. 23% per i redditi fino a 28mila euro
2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro
3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall'articolo 11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all'anno 2024, la circolare specifica che:

- è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote
- il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione
- l'aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

#### **Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir).

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l'ammontare del reddito escluso da imposizione (la *no tax area*), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L'Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.

In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

#### **Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali**

L'articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l'anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, DL n. 34/2020).

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull'importo della detrazione determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.

#### **Abrogazione dell'Ace**

La circolare, infine, si sofferma sull'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

### **APPROVATO IL MODELLO CU 2024: SCADENZE E NOVITÀ**

Con Provvedimento n. 8253 del 16 gennaio 2024, del direttore dell'Agenzia Entrate è stato approvato il modello relativo alla "Certificazione Unica - CU 2024", relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta utilizzano la **Certificazione Unica 2024** (CU), per attestare:

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

Va ricordato che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero **entro il 31 ottobre 2024**.

Nella versione aggiornata della CU, infatti, si segnalano tra le altre cose:

- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
- l'innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
- l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
- la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

## COME SI UTILIZZA LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI: LA GUIDA DELLE ENTRATE AGGIORNATA AL 2024

Per determinate tipologie di spese per interventi edilizi è stata introdotta la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di **cedere ad altri soggetti il credito d'imposta spettante**. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà:

- di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione;
- di utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

L'Agenzia Entrate, per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, ha predisposto un'apposita procedura web, la "**Piattaforma Cessione Crediti**", nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta "cedibili" a terzi.

Nel recente [aggiornamento di gennaio 2024](#) della guida dedicata, l'Agenzia illustra in dettaglio il **funzionamento della procedura**. Nella home page della stessa "Piattaforma" è disponibile anche un manuale per l'utente.

## IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ SOGGETTI RESIDENTI: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER VERSARE

Con [Risoluzione n. 10/E](#) del 6 febbraio 2024 l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della **prima e della seconda rata d'acconto dell'imposta sostitutiva sui rapporti delle crypto-attività** detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, introdotta dalla Legge di bilancio 2023.

I nuovi codici tributo sono:

- "**1728**" denominato *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività – Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*;
- "**1729**" denominato *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività – Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*.

Con la stessa Risoluzione del 6 febbraio viene inoltre **ridenominato**, come segue, il codice tributo "**1727**" per i pagamenti a titolo di saldo: *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività – Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"*.

## AFFITTI BREVI: CEDOLARE SECCA AL 26% SE GLI IMMOBILI LOCATI SONO PIÙ DI DUE

Cedolare secca più cara per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni. Ma solo se gli immobili sono più di due.

A prevederlo l'Articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2024 ([legge n. 213/2023](#)) che modifica la disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili.

La misura, in particolare, si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche.

Se viene concesso in locazione breve un solo immobile, l'aliquota è confermata al 21%. Se, invece, sono concessi in locazione breve **più immobili**, su uno a scelta del contribuente si applica l'aliquota del 21%, mentre **sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa** si applica il **26%**.

In caso le unità concesse in locazione breve siano **più di quattro**, l'attività si intende **svolta in forma imprenditoriale** e, quindi, sarà necessario aprire la partita Iva.

## RITENUTA D'ACCONTO PER AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE DAL 1° APRILE 2024

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti cambiamenti riguardo l'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni.

A partire dal **1° aprile 2024**, l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto è stato esteso:

- agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
- ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La ritenuta d'acconto è pari al 23% ed è calcolata sul 50% dell'ammontare della provvigione. Tuttavia, se l'agente comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile su cui si calcola la ritenuta d'acconto scende al 20% dell'ammontare della provvigione.

## ISCRIZIONE ALL'AIRE: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

L'articolo 1, ai commi 242 e 243 della [Legge n. 213/2023](#) (Legge di bilancio 2024), ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di **obblighi anagrafici**.

In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero, dall'altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell'interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.

In particolare, per l'**inadempimento degli obblighi anagrafici** la sanzione amministrativa "piena" è ora **compresa tra i 100 e i 500 euro**. La sanzione è **ridotta ad un decimo del minimo** (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Introdotta anche **misure più severe** per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all'estero, **non ottempera all'iscrizione all'AIRE**.

Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall'estero è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **tra i 200 e i 1.000 euro** per ciascun anno in cui perduri l'omissione.

La sanzione viene **ridotta ad un decimo del minimo** (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

L'accertamento e all'irrogazione della sanzione è **di competenza esclusiva del Comune** nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Il successivo comma 243 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2024 prevede uno specifico **obbligo di segnalazione al Comune** di iscrizione anagrafica in capo a **tutte le amministrazioni pubbliche** che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all'estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL QUADRO RW**

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni **chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW**.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. "monitoraggio fiscale", ossia per consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti da, verso e sull'estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFAE.

Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in **Stati non a regime fiscale privilegiato** (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in **Stati a regime fiscale privilegiato** (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario **e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2023**).

Alle sanzioni è possibile applicare le **regole generali del ravvedimento operoso**.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

<b>Tipologia di Stato estero</b>	<b>Entro 90 giorni</b>	<b>Entro 1 anno (1/8)</b>	<b>Entro 2 anni (1/7)</b>	<b>Oltre 2 anni (1/6)</b>	<b>Dopo PVC (1/5)</b>
A regime fiscale privilegiato	28,67 euro	0,375%	0,428%	0,5%	0,6%
NON a regime fiscale privilegiato	28,67 euro	0,75%	0,857%	1%	1,2%

L'Agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso di **omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti**, è possibile rimediare all'omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFAE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFAE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l'IVIE e l'IVAFAE non derivano da "redditi" prodotti all'estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

[Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.](#)

Cordiali saluti.

**ASSUNZIONI AGEVOLATE 2024**

Dal 1° gennaio 2024 sono avvenute delle variazioni in tema di assunzioni agevolate, alcune disposizioni agevolatrici sono infatti scadute il 31 dicembre 2023, mentre altre sono state introdotte con l'inizio del nuovo anno.

Le agevolazioni non più invocabili dal 1° gennaio 2024 sono:

- Giovani under 36, rivolta al primo impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per coloro che non avessero ancora compiuto il 36° anno di età;
- Giovani NEET, rivolta ai giovani non iscritti a percorsi di studi né impiegati in contratti di lavoro, assunti a tempo indeterminato
- Donne svantaggiate, in questo caso gli incentivi previsti dalla legge n.197/2022 non saranno più validi, ma persistono le indicazioni strutturali della legge 92/2012.

Dal 1° gennaio 2024, le assunzioni agevolate in vigore sono le seguenti:

❖ **ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E LAVORO** rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori percettori dell'Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato, apprendistato o tempo determinato. L'incentivo è differente in base al tipo di contratto di assunzione, secondo il seguente schema:

TIPO ASSUNZIONE	ESONERO
TEMPO INDETERMINATO	100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 8.000€ annui per la durata di 12 mesi. In caso di part-time è riproporzionato.
TEMPO DETERMINATO	50% della retribuzione per massimo 4.000€ annui per la durata di 12 mesi.
TRASFORMAZIONE a T. INDETERMINATO	Riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti

❖ **ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA** rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumano donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie dell'assegno di libertà. La misura è pari al 100% della contribuzione, nel limite massimo di 8.000€ annui, esclusi i premi e contributi Inail e la "contribuzione minore", riparametrato su base mensile. La tipologia di contratto influisce in questo caso sulla durata dell'esonero: 12 mesi per i tempi determinati, 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato e 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.

❖ **ASSUNZIONE UNDER 30** rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, ma non apprendistato, giovani che all'instaurazione del rapporto non abbiano compiuto 30 anni. L'esonero contributivo ha la durata di 36 mesi ed è pari al 50% calcolato sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, con un massimo fissato a 3.000€, riparametrato su base mensile. Il giovane non deve aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

❖ **ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE e DISOCCUPATI OVER 50** rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumano:

- donne e uomini con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in determinate aree geografiche;
- donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accennata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- oppure donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'esonero è pari al 50% della quota contributiva a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, che diventano 18 in caso di trasformazione o instaurazione a tempo indeterminato.

**DECONTRIBUZIONE SUD** rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumano dipendenti per adibirli al lavoro in una sede situata in specifiche aree geografiche quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio contributivo è pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027 e 10% per gli anni 2028 e 2029.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.